Opere d'arte detenute da collezionisti svizzeri: alcuni aspetti rilevanti

Una panoramica di temi fiscali scelti che interessano i possessori di opere d'arte in Svizzera

Stefano Grisanti
Avvocato., esperto fiscale dipl.
Partner di Fiduciaria Mega SA,
Lugano

Disclaimer: l'autore ringrazia Riccardo Biaggi e Rocco Arcidiacono per la rilettura critica e i suggerimenti.

Il mondo dell'arte non ha goduto di particolari attenzioni a livello dei legislatori federale e cantonali. Se si eccettuano alcuni Cantoni (Ginevra, Basilea Città e Basilea Campagna) particolarmente attenti all'argomento, non sono state sviluppate normative specifiche o fissati principi di applicazione in circolari che ne definiscano più nel dettaglio il trattamento. Dovendo, quindi, fare ricorso alle norme generali si deve necessariamente fare riferimento a considerazioni giurisprudenziali (invero poche e in parte anche datate) e di esperienze dirette avute nel contatto con l'autorità fiscale per casi specifici. Trattandosi inoltre di beni unici ci si imbatte nella difficoltà a doverne stabilire un valore venale ai fini dell'imposta sulla sostanza. Trattandosi di beni che non producono un reddito proprio, si devono esplorare e scoprire modalità sopportabili da un profilo costituzionale per assoggettarli alle imposte dirette, di donazione e successione, e IVA. In questo contesto si inserisce ad es. l'atavica questione dell'esenzione dell'utile di capitale nella sostanza privata, da un lato, e il tentativo di assoggettare il commercio professionale di opere d'arte, dall'altro, non intendendo dare un via libera incondizionato alla mancata imponibilità di utili in capitale milionari. Resta il fatto che la Svizzera deve essere considerata, non soltanto con i propri depositi doganali nei quali sono stipati patrimoni d'arte ingenti, un crocevia importante che crea indotto e potrebbe indurre qualche mecenate al trasferimento e all'apertura delle sue collezioni anche al pubblico. Il tema dell'arte può avere dei parallelismi fiscali con le collezioni d'auto e/o di vini.

I. Note introduttive 379
II. L'arte e la sua valorizzazione (valutazione ai fini dell'imposta sulla sostanza) 380
A. Le opere d'arte, le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente 380
B. La determinazione del valore di un'opera d'arte 381
C. Il limite dell'imposizione confiscatoria e il freno all'imposta sulla sostanza 381
D. La sostanza svizzera per i globalisti 382
III. L'imponibilità degli utili (o la deducibilità delle perdite) nel caso del commercio professionale di opere d'arte 382
A. I limiti e le condizioni del commercio professionale di opere d'arte 382
B. La casistica del commercio professionale di opere d'arte 383
C. Hobby oppure attività lucrativa indipendente? 384
IV. La perpetuazione di una collezione e/o di un'opera d'arte e la trasmissione ad un altro soggetto 384
A. La donazione e/o la successione all'interno della famiglia 384
1. In Svizzera 384
2. All'estero 384
B. La donazione ad enti esenti di pubblica utilità e/o musei 384
V. L'IVA d'importazione 385
VI. Note conclusive 385

I. Note introduttive

L'arte è la materializzazione di un contenuto spirituale. Essa incarna valori principalmente immateriali. Le opere d'arte sono state da tempo immemorabile anche oggetti di collezione e scambio e come tali, possono rappresentare valori economici a volte di notevole entità[1], ciò che è di interesse non solo per i collezionisti, commercianti e assicuratori, ma anche e sempre più per le autorità fiscali.

[1] Esiste un indice particolare che inserisce le opere d'arte in un mercato: l'Artprice100©. Questo indice è stato concepito come un portafoglio di opere che rappresentano i 100 artisti più importanti sul mercato dell'arte. Dal 2000 al 2020 tale indice si è apprezzato del 405%. La composizione dell'indice Artprice100© si basa su criteri puramente oggettivi anche se solo teorici. Viene stabilito il 1° gennaio di ogni anno sulla base di due criteri: un criterio di *performance* e uno di liquidità. La composizione dell'Artprice100© al 1° gennaio 2020 (posizione, incidenza iniziale, periodo) è la seguente: (1) Pablo Picasso (1881-1973) / 8,8% / Moderno; (2) Andy Warhol (1928-1987) / 5,0% / Dopoguerra; (3) Claude Monet (1840-1926) / 4,7% / XIX sec.; (4) Jean-Michel Basquiat (1960-1988) / 3,6% / Contemporaneo.

Le autorità fiscali intendono l'arte da due punti di vista: da un lato, esse intravvedono nell'arte un bene patrimoniale che viene imposto con l'imposta sulla sostanza; in secondo luogo, le autorità fiscali sottopongono l'arte ad una più attenta analisi, allorquando il bene è venduto o scambiato. In questo caso, si pone la questione se il profitto derivante dalla vendita è soggetta all'imposta sul reddito o sugli utili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) scatta se il venditore è o diventa soggetto fiscale IVA con il conseguente obbligo di iscrizione nel registro dei contribuenti. Se vi è un passaggio in dogana potrebbe dovere scontare l'imposta sull'importazione anche tra privati e/o nelle *relocation* o successioni.

La classificazione dell'arte nel diritto fiscale pone problemi per (almeno) due motivi principali:

a) in primo luogo le opere d'arte sono, di regola, opere individuali (esemplari unici), che l'estimatore acquista per i più svariati motivi; in tale senso essi sono oggetti molto difficili da valutare e, quindi, da determinare con un valore venale o di mercato;
b) in secondo luogo, l'arte – a differenza di altri cespiti del patrimonio mobiliare (come ad es. azioni e obbligazioni) – non produce un reddito. Ne consegue ad es. che le imposte (ma anche i costi di assicurazione, mantenimento e deposito) devono essere "finanziate" ricorrendo ad altri redditi o intaccando il patrimonio stesso.

Nelle prossime righe ci concentreremo ad analizzare alcuni aspetti che ci paiono meritori di un approfondimento, non addentrandoci nei dettagli sugli aspetti attinenti dell'IVA o altri aspetti[2], che hanno un grado relativamente alto di complessità e dovrebbero essere tematizzati in separata sede.

Abbiamo deciso di soffermarci su alcuni temi scelti e non seguiremo altre modalità di esposizione, come quelle che prendono in esame il soggetto fiscale, la tipologia di imposta rispettivamente analizzeremo i vari momenti dall'acquisizione fino alla trasmissione di un'opera d'arte, passando dalla sua detenzione. Non indugeremo su ulteriori questioni introduttive che potrebbero risultare rilevanti affrontare sui soggetti[3] (collezionisti, ma anche gli artisti stessi e coloro che in un modo o in un altro ruotano attorno a questo modo) e sull'oggetto stesso dell'imposizione, ovvero l'opera d'arte[4].

II. L'arte e la sua valorizzazione (valutazione ai fini dell'imposta sulla sostanza)

Il possesso di opere d'arte fa scattare l'imposta sulla sostanza. Quest'ultima è prelevata sulla sostanza personale netta del contribuente e, quindi, del detentore di un'opera d'arte. Essendo una tematica di esclusiva pertinenza cantonale, gli aspetti impositivi (e non solo l'aliquota) variano di Cantone in Cantone, avendo lasciato il legislatore federale un margine e un'autonomia di manovra abbastanza ampi.

Un'attenzione particolare deve essere rivolta all'istituto dell'usufrutto. Con questo accorgimento di natura civilistica, pur mantenendo la (nuda) proprietà di un'opera d'arte e/o di un'intera collezione, si può trasferire ad altri soggetti gli obblighi dichiarativi e l'onere fiscale conseguente (art. 41 cpv. 2 della Legge tributaria del Canton Ticino [LT; RL 640.100]).

A. Le opere d'arte, le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente

L'art. 13 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che tutti i beni patrimoniali di un contribuente sono soggetti all'imposta sulla sostanza (cpv. 1) e che la mobilia domestica e gli oggetti personali di uso quotidiano non sono imponibili (cpv. 4). Di fatto, il legislatore ha stabilito il principio dell'imposizione generale patrimonio, dovendo le esenzioni essere interpretate in modo restrittivo.

Così, la mobilia domestica deve essere intesa in senso stretto, come tutto il contenuto dell'abitazione e utilizzato per la casa, compresi gli effetti personali (vestiti, orologi, mobili, attrezzature sportive, ecc.)[5].

La giurisprudenza ci ha dato diversi esempi di differenziazione[6] tra oggetti patrimoniali da dichiarare ai fini dell'imposta sulla sostanza e beni domestici esenti. Pur non intendendo addentrarci nelle varie decisioni, è possibile affermare che si faccia prevalere la situazione di fatto, piuttosto che il valore, di un'opera d'arte per qualificarla come elemento patrimoniale imponibile, invece, che come

[2] Pensiamo in particolare alle Convenzioni dell'UNESCO del 1970 e alla Legge federale sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1).

[3] Ci sono così tanti attori diversi nel mercato dell'arte, tra cui i professionisti, come i galleristi o le case d'asta e i loro banditori che sono attori molto importanti nel mercato dell'arte. Su un altro piano troviamo professionisti della cultura come curatori e direttori di musei o fondazioni. E, infine, i collezionisti, che possono essere definiti come gli attori più importanti. La figura centrale è la loro: a volte il termine "collezionista" viene utilizzato in maniera generica per descrivere qualsiasi persona che possiede opere d'arte nella propria sfera privata. Nel dettaglio si conoscono tre figure di collezionisti, ovvero "*l'amateur*", lo speculatore e l'intenditore.

[4] Dal punto di vista fiscale è unicamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) che in materia di imposta sull'importazione tenta con la pubblicazione "*Imposta sull'importazione di opere d'arte*" (52.22, punto 6.2, in: https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Formulare/52_22_einfuhrsteueraufkunstwerken.pdf.download.pdf/52_22_imposta_sullimportazionedioperedarte.pdf [consultato il 01.07.2022]) di definire un'opera d'arte: "*Sono reputate tali le opere che un pittore o uno scultore ha creato di propria volontà e destinate ad essere guardate. Un'opera d'arte deve essere stata creata in modo originale dal punto di vista artistico, ossia deve presentare le caratteristiche di un'opera originale. Un oggetto realizzato in serie come pure un lavoro su mandato fabbricato sulla base di fotografie o facendo uso di mezzi tecnici non rientrano quindi in tale categoria. [...] L'opera d'arte deve essere senza fini specifici, ossia essere destinata o atta esclusivamente ad essere guardata (p. es. quadri, dipinti, sculture, plastici, statue e opere scultoree decorative). [...] È quindi reputata opera d'arte di un pittore anche un quadro dipinto interamente a mano da un pittore dilettante*".

[5] Secondo le istruzioni del Canton Ticino riguardanti la compilazione della dichiarazione d'imposta 2021 delle persone fisiche: "*sono invece imponibili [...], i cavalli da sella e le collezioni d'arte, come pure gli oggetti (quadri, sculture, ecc.) e le collezioni (di francobolli, monete o altro) di valore più elevato rispetto all'usuale o che possono essere realizzati con importanti utili. Questi oggetti sono da dichiarare alla [...] 29.5 della dichiarazione d'imposta*" (in: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2021/Istruzioni/Istruzioni_PF_2021.pdf [consultato il 01.07.2022]).

[6] Si prende in esame l'uso effettivo e scopo previsto, passando dall'arredamento abituale e terminando con il carattere di investimento di capitale rispetto situazione patrimoniale effettiva del contribuente.

suppellettile esente. Come ha avuto modo di annotare XAVIER OBERSON, *"l'alto valore di un dipinto non può costituire di per sé una ragione per rifiutare l'esenzione (fiscale), piuttosto essendo necessario analizzare lo scopo della detenzione, così come l'uso (effettivo) dell'oggetto stesso"*[7].

Inoltre, in alcune situazioni, si fa riferimento anche al tipo di assicurazione degli oggetti d'arte, se l'oggetto in questione rientra nella mobilia domestica oppure viene assicurato *ad hoc*. Un tale procedere convince fino a un certo punto, in quanto può costituire solo un indizio e non dovrebbe essere un criterio a sé stante, considerato che si tratta di una questione prettamente assicurativa.

Cercando di arrivare alle estreme conseguenze, ma nell'intento di farci meglio comprendere, ne dovrebbe discendere che il profano, che si ritrova un Segantini ereditato dalla sua famiglia e appeso nella propria cucina di casa, non dovrebbe essere imposto ai fini patrimoniali, come d'altro canto i collezionisti e commercianti professionisti dovrebbero poter essere in grado di beneficiare dell'esenzione ai fini dell'imposta sulla sostanza per quelle opere d'arte (ad uso privato) che non si trovano esposte nelle loro gallerie.

Infine, giova ricordare che trattandosi di elementi che riducono o escludono l'imposizione, è il contribuente stesso a cui compete l'onere della prova.

B. La determinazione del valore di un'opera d'arte

Se le opere d'arte non rientrano tra i beni patrimoniali esentati (cfr., *supra*, cap. II.A.), si pone la questione della valutazione fiscale. In linea di principio, i beni appartenenti alla sostanza privata devono essere valutati al valore venale (art. 41 cpv. 2 LT). Questo riferimento al valore venale permette ai Cantoni un ampio spazio di interpretazione. Il valore venale può essere definito come la determinazione di un prezzo che discende un negozio giuridico tra terzi ed è, quindi, generalmente determinato dalla domanda e dall'offerta.

Poiché le opere d'arte sono uniche, è difficile determinare il loro valore dato che un prezzo di mercato non è solitamente disponibile.

Nella pratica fiscale, ci si attiene ai seguenti valori o metodi di valutazione:

a) *innanzitutto al valore di assicurazione:* che seppure la maggior parte dei Cantoni utilizza il valore assicurato come valore di riferimento fiscale, pur lasciando contribuente di comprovare un valore di mercato (di regola inferiore) al valore assicurato, in svariati casi non riflette fino in fondo l'effettivo valore di mercato. Infatti, il valore di assicurazione è spesso più alto e, di solito, rappresenta l'importo che il proprietario dovrebbe impiegare per sostituire l'oggetto assicurato comprendendo elementi anche estranei; per questi motivi, in alcuni casi le autorità fiscali fanno riferimento ad una percentuale del valore di mercato[8];
b) *al valore di acquisto:* a cui si fa riferimento in particolare se un'opera d'arte è stata acquistata tramite una galleria o una casa d'aste. Anche in questo caso il risultato dell'asta dipende spesso da una serie di fattori aleatori e deve essere corretta da fattori estrinsechi quali commissioni e altri costi legati alla vendita;
c) *ad altri metodi ausiliari:* possono fungere da aiuto nella determinazione di un valore di riferimento, pareri di esperti e banche dati.

Alcuni autori sostengono la tesi, d'altro canto condivisibile, che dovrebbe essere un principio riconosciuto quello secondo cui, una volta che un contribuente ha dichiarato un'opera d'arte nella sua sostanza riferendosi ai metodi appena elencati, spetti all'autorità fiscale comprovare un asserito valore superiore assumendosene in questo modo l'onere della prova.

C. Il limite dell'imposizione confiscatoria e il freno all'imposta sulla sostanza

L'art. 26 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) quale disposto costituzionale, protegge sia concreti diritti patrimoniali del cittadino (garanzia dei diritti del proprietario) sia il concetto stesso di proprietà quale istituto inalienabile dell'ordine giuridico svizzero (garanzia dell'istituto).

La garanzia della proprietà, intesa come istituto costituzionale, si prefigge quale scopo la protezione effettiva del cittadino dalla percezione di tributi pubblici confiscatori. Il Tribunale federale ha osservato, a questo proposito[9]:

a) che il limite non può essere quantificato in cifre attraverso una determinata percentuale;
b) occorre esaminare il carico fiscale concreto che rappresenta l'imposizione su un periodo abbastanza lungo, facendo astrazione delle circostanze straordinarie; a questo scopo occorre prendere in considerazione: (*i*) l'insieme delle circostanze concrete; (*ii*) la durata e la gravità del tributo; (*iii*) il cumulo con altre tasse o contributi e (*iv*) la possibilità di trasferire l'onere contributivo su altre persone.

[7] XAVIER OBERSON, Le prix de l'œuvre d'art en droit fiscal: le fisc a-t-il du goût?, in: Pierre Gabus/Anne Laure Bandle (a cura di), L'art a-t-il un prix ? L'évaluation des œuvres d'art, ses défis pratiques et juridiques, Ginevra 2014, p. 109.

[8] L'art. 52 cpv. 1 della Legge tributaria di Basilea Città contiene una speciale disposizione per patrimoni a bassa redditività. Nel caso in cui l'imposta sulla sostanza e la relativa imposta sul reddito superino una certa soglia, l'aliquota fiscale viene ridotta. Con questa regolamentazione, il massimale d'imposta sulla sostanza può essere ridotto da circa l'8‰ a un massimo del 5‰. Invece, nelle direttive per contribuenti, l'autorità fiscale di Basilea Campagna ha fatto uso di una scontistica sul valore di riferimento, nel modo seguente: (*i*) per i francobolli è un quarto del valore di catalogo; (*ii*) per le monete un terzo del valore di catalogo, ma almeno il valore del metallo prezioso; (*iii*) per dipinti e altre opere d'arte la metà del valore assicurato. Lo sconto sul valore assicurato tiene conto della difficoltà di valutazione. Infine, la Legge tributaria ginevrina esenta espressamente le collezioni artistiche e scientifiche che possono essere considerati come *"meuble meublants"* (intese quali suppellettili domestiche), dall'imposta sulla sostanza, escludendo collezioni possedute a fini esclusivamente speculativi. Il fattore decisivo in questo caso è lo scopo che riveste un bene all'interno di un insieme patrimoniale. Inoltre, per i contribuenti si applica una regola analoga al freno sull'imposta sulla sostanza.

[9] DTF 106 Ia 342 consid. 6. Si tratta di una decisione che prende in esame l'imposizione complessiva del reddito e della sostanza in una fattispecie che riguarda un importante deposito azionario.

Le autorità fiscali e i tribunali in Svizzera sono molto restii ad affrontare e ad ammettere il principio che un'imposizione ha un effetto confiscatorio sul contribuente. La giurisprudenza[10] ha concordato sul fatto che "*il serait donc inadmissible un impôt général qui, en raison de son taux élevé, provoquerait une atteinte extraordinairement grave à la fortune privée d'un contribuable, épuiserait largement la substance de l'objet imposable et bouleverserait à tel point les conditions de fortune du contribuable que des droits essentiels de la propriété lui seraient enlevés*"[11].

A nostra conoscenza, sino ad oggi, non vi 'è stato nessun caso nell'ambito dell'arte. In particolare, il carattere confiscatorio di un'imposta sulla sostanza viene negata allorquando il contribuente per ragioni personali o in vista di un aumento di valore del bene patrimoniale interessato nel tempo, si accontenta a percepire un rendimento da basso o nullo. Tale potrebbe essere la situazione di un collezionista d'arte che detiene opere d'arte nel proprio patrimonio con l'intenzione di realizzarla successivamente, approfittando un costante aumento dei valori di mercato.

In quest'ambito potrebbe essere rilevante ricordare che nel Canton Ticino dal 1° gennaio 2018, la Legge tributaria è stata modificata introducendo l'art. 49*a*[12] relativo al "*freno all'imposta sulla sostanza*" che, in alcune situazioni particolari, potrebbe costituire un aiuto al contribuente che detiene opere d'arte, tenuto però conto che la riduzione è stata correlata alla necessità di una redditività minima della sostanza (mobiliare ed immobiliare) dell'1% della sostanza netta.

D. La sostanza svizzera per i globalisti

Vale la pena di ricordare che oggetti d'arte detenuti da un globalista in Svizzera o in depositi doganali svizzeri sono sostanza svizzera per il calcolo di controllo.

III. L'imponibilità degli utili (o la deducibilità delle perdite) nel caso del commercio professionale di opere d'arte

La vendita di opere d'arte è uno dei punti sui quali grava maggiore incertezza in particolare quanto alle modalità di assoggettamento del relativo utile in capitale (rispettivamente della perdita realizzata). La grande questione che si pone riguarda le modalità con le quali interpretare fiscalmente il guadagno o la perdita sostenuta sulla cessione di un'opera d'arte.

Per un'azienda (sia essa persona giuridica o soggetto che tiene una contabilità), la questione è chiara e semplice: l'opera d'arte è un bene patrimoniale che, al momento dell'acquisto, è registrata al suo valore contabile di acquisto. Per la durata del periodo di detenzione, se il suo valore diminuisce il relativo ammortamento dovrebbe essere riconosciuto come costo fiscalmente deducibile, e al momento della vendita, la plusvalenza o la minusvalenza è registrata nel conto economico e imposta di conseguenza.

Per le persone fisiche con sostanza la situazione è un po' diversa. Infatti, un guadagno realizzato da un soggetto fiscale sulla vendita di un bene può essere considerato sia come un guadagno da un'attività lucrativa indipendente sia come un utile da imporre o come plusvalenza esente (cfr., *infra*, cap. III.A.). D'altro canto, opere di artisti meno conosciuti o minori sono spesso vendute in perdita. In queste situazioni, si pone la questione se tali perdite siano deducibili oppure no ai fini fiscali (cfr., *infra*, cap. III.B.).

A. I limiti e le condizioni del commercio professionale di opere d'arte

La prima affermazione a cui può essere fatto riferimento riguarda il fatto che i criteri sviluppati per determinare l'imponibilità derivante dal commercio professionale di immobili e titoli possono essere applicati "*mutatis mutandis*" all'acquisto e alla vendita di oggetti d'arte, anche se si devono prendere in considerazione le caratteristiche speciali attinenti al mondo dell'arte[13].

In particolare, il Tribunale federale ha costantemente affermato che nel caso dell'arte un utile è generalmente realizzato solo al momento del trasferimento a titolo oneroso, mentre nel caso dei titoli, ad es., un profitto è realizzato non solo sulla rivendita, ma anche con la redditività derivante da dividendi e interessi[14].

Alcuni autori, soprattutto romandi, propendono per analizzare la questione del commercio in relazione alla qualificazione soggettiva che può essere attribuita al venditore, ovvero se amatore, intenditore o speculatore, ma tale tesi non sormonta la difficoltà della corretta qualifica del soggetto e lascia perplessi quanto alla sua applicazione soggettiva alla problematica esaminata[15].

Piuttosto che soffermarci sui criteri[16] generalmente noti del commercio professionale ci pare più costruttivo addentrarci su alcuni casi in cui il Tribunale federale o altri tribunali

[10] Ad es. in: Journal des Tribunaux, 1975 I p. 290; DTF 99 Ia 638 consid. 7.

[11] Quindi un'imposta generale che, a causa della sua alta aliquota, causerebbe una restrizione straordinariamente grave della ricchezza privata di un contribuente, esaurirebbe in gran parte la sostanza dell'oggetto imponibile e sconvolgerebbe la ricchezza del contribuente in misura tale che i diritti di proprietà essenziali gli sarebbero sottratti.

[12] Il Cantone Ticino ha deciso di introdurre dal 1° gennaio 2018 il meccanismo del freno all'imposta sulla sostanza – sulla base del modello ginevrino –, ma, al contempo, di legarlo alla necessità di una redditività minima della sostanza (mobiliare ed immobiliare) dell'1% della sostanza netta detenuta dal contribuente. I primi due capoversi dell'art. 49*a* LT TI prevedono quanto segue: "1. *Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. 2. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta*".

[13] Sentenze TF n. 2C_766/2010 e 2C_767/2010 del 29 luglio 2011 consid. 2.5.

[14] Sentenze TF n. 2C_766/2010 e 2C_767/2010 del 29 luglio 2011 consid. 2.5.

[15] Xavier Oberson/Rémi Defrancesco, La fiscalité du collectionneur d'art, in: RDAF 2015 II p. 365.

[16] Le modalità con le quali viene stabilito se si realizza un caso di attività lucrativa indipendente sono le seguenti: (*i*) la natura sistematica e pianificata delle attività; (*ii*) la frequenza delle operazioni e la breve durata della proprietà; (*iii*) il legame tra l'attività professionale del contribuente, l'uso di conoscenze speciali e l'attività nel contesto di una; (*iv*) il finanziamento tramite fondi di terzi. Il numero di vendite e il finanziamento tramite fondi di terzi sono probabilmente i criteri più decisivi. In ogni caso viene sempre ribadito che l'attività lucrativa indipendente deve essere valutata sulla base di tutte le circostanze del caso concreto.

amministrativi cantonali hanno esaminato la questione in relazione alle opere d'arte. Inoltre, nella malaugurata ipotesi si dovesse concludere per l'imponibilità di una cessione di un'opera d'arte e, quindi, un'attività lucrativa indipendente, si pone la questione delle spese deducibili. Riferendoci a casi concreti da noi seguiti, possiamo affermare che questi costi si quantificano in 20%-25% del valore di transazione.

In relazione ai proventi della vendita di oggetti d'antiquariato, il Tribunale federale ha confermato che devono essere ritenuti costi deducibili[17]:

a) i costi di investimento, tra cui i costi di acquisto ed eventuali spese di restauro;
b) in ogni caso i contributi AVS;
c) le spese che sono direttamente sostenute e connesse con la realizzazione del reddito (le spese di assicurazione, le commissioni di intermediazione ed eventualmente le spese di valutazione).

In quest'ambito trattandosi di un'attività lucrativa indipendente che viene riqualificata come tale solo successivamente e che, quindi, non è chiara sin dall'inizio al contribuente occorre, a nostro avviso, richiedere un grado di comprova rigorosa dell'elemento deducibile, ma inferiore rispetto a quanto solitamente richiesto.

B. La casistica del commercio professionale di opere d'arte

Il primo caso riguarda la fattispecie di un impiegato di un negozio d'arte che ha venduto alcuni acquerelli realizzando un importante utile. In una sentenza della Commissione di ricorso amministrativo di San Gallo del 1976[18] è stato stabilito che l'utile così realizzato doveva essere imposto. Infatti, considerando la competenza specifica in relazione all'attività principale e il breve periodo di possesso, non si poteva presumere che si trattasse di un affare occasionale. Secondo i giudici, il caso sarebbe stato valutato diversamente se un amante dell'arte avesse venduto la sua collezione per ragioni di liquidità o di spazio.

Il secondo caso riguarda una decisione della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Vaud[19] che ha dovuto pronunciarsi su un caso di vendita di quadri da parte di un antiquario e ha proceduto, suddividendo i contribuenti in tre categorie per quanto riguarda la vendita di quadri, ovvero: (*i*) persone la cui attività professionale non ha alcuna relazione con la vendita; (*ii*) persone la cui attività professionale ha una certa relazione con il commercio d'arte; e infine (*iii*) mercanti d'arte professionali, essendo chiaramente la presunzione (confutabile da parte del contribuente) che ci sia un commercio d'arte più forte nel caso del terzo gruppo.

Nel caso in esame, la Commissione ha osservato quanto segue:

a) il ricavato della vendita non è stato usato per comprare nuovi quadri;
b) sono trascorsi sette anni tra l'acquisto e la vendita dei quadri;
c) la relazione personale tra il pittore e il venditore;
d) l'acquisto originale è stato finanziato con fondi propri;
e) i quadri erano fisicamente separati dal negozio di antiquariato;
f) i dipinti non sono stati offerti al pubblico;
g) l'antiquario imponibile non aveva venduto nessun quadro in precedenza.

Nel contesto della valutazione complessiva, i giudici hanno negato il carattere professionale dell'agire dell'antiquario e rinunciato all'imposizione del relativo utile generato con la vendita.

L'ultima sentenza che prendiamo in esame riguarda il caso noto ai più come il "caso Giacometti"[20]: in quell'occasione, nel 2010, il Tribunale federale ha dovuto affrontare per la prima volta nel dettaglio la questione del commercio professionale di opere d'arte. La fattispecie esaminata era la seguente: il signor X., collezionista di oltre 80 opere d'arte, aveva nel corso dell'ultimo decennio effettuato sette vendite. Alla fine degli anni Settanta, X. acquista una scultura di Giacometti che nel 2004 cede per una quota del 40% della scultura a Z. per 1,2 mio. di fr. Il signor X. continua a dichiarare il restante 60% della scultura per fr. 180'000 (valore fiscale del 100% pari a fr. 300'000). Le autorità fiscali in fase di accertamento della qualificazione dell'utile in capitale derivante dalla cessione del 40% della scultura hanno imposto fr. 1'080'000, corrispondente alla plusvalenza tra il prezzo di vendita di 1,2 mio. di fr. e il valore fiscale di fr. 120'000 (40% di fr. 300'000) come reddito imponibile da attività lucrativa indipendente, sottoponendolo anche ai relativi contributi AVS. Il Tribunale federale nei suoi considerandi ha ritenuto realizzato il criterio della stretta connessione con l'attività professionale del contribuente, aggiungendo che non si poteva escludere che la conoscenza speciale gli fosse stata di vantaggio per vendere con ampio profitto la scultura. Ha poi considerato che ritenuta la dimensione della collezione d'arte con 80 oggetti, 7 vendite in 13 anni, cioè in media una ogni 2 anni circa, fosse una frequenza relativamente bassa. Inoltre, il criterio di un breve periodo di proprietà non poteva ritenersi adempiuto nel caso di specie. Una valutazione di tutte le circostanze ha convinto l'Alta Corte a ritenere non realizzata la condizione del commercio professionale di opere d'arte e soprassedere quindi all'imposizione. Pur essendo un caso molto noto e che è saltato agli onori della cronaca in dottrina e non soltanto, esso risale oramai a 12 anni or sono e sussiste più di un dubbio se la stessa fattispecie ripresentata ai giorni nostri produrrebbe lo stesso esito favorevole per il contribuente.

[17] Sentenza TF n. 2C_308/2003 consid. 4 ss.

[18] Citato da XAVIER OBERSON/JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, in: Peter Mosimann/Marc-André Renold/Andrea F.G. Raschèr (a cura di), Kultur Kunst Recht, Basilea 2009, cap. 14, nm. 90 e MARCEL R. JUNG, in: Peter Mosimann/Beat Schönenberger (a cura di), Kunst & Recht 2012, Berna 2012, p. 25.

[19] StR 1990, p. 208 ss. citato da OBERSON/MARAIA (nota 18), cap. 14, nm. 89.

[20] Sentenze TF n. 2C_766/2010 e 2C_767/2010 del 29 luglio 2011.

C. Hobby oppure attività lucrativa indipendente?

Se un contribuente (ad es. una galleria d'arte), invece, realizza delle perdite in relazione al trasferimento di un'opera d'arte, la deducibilità della stessa si giustifica unicamente nell'ambito dello svolgimento di un'attività lucrativa indipendente. In quest'ambito i fronti tra contribuente e autorità fiscale si capovolgono e la questione è nota nella distinzione esistete tra un (puro) *hobby* e un'attività lucrativa indipendente. In linea di principio i criteri distintivi sono gli stessi indicati al capitolo che precede. Le autorità fiscali danno anche particolare importanza alla durata della situazione di perdita. Di regola, vengono tollerate per un massimo di 5; in tal modo se l'attività viene portata avanti per un periodo di tempo più lungo le autorità fiscali tendono a classificarla come un *hobby*. Ad es., nel caso di un lavoratore dipendente che gestiva una galleria come attività secondaria e accessoria, che risultava costantemente in *deficit*, le perdite realizzate nei primi 6 anni sono state fiscalmente riconosciute e compensate con gli altri redditi. Tuttavia, dal momento che le perdite sono proseguite anche nel settimo e ottavo anno e non vi erano concretamente serie prospettive di miglioramento, le autorità fiscali hanno classificato l'attività come un *hobby* a partire dal settimo anno[21].

IV. La perpetuazione di una collezione e/o di un'opera d'arte e la trasmissione ad un altro soggetto

Il collezionista d'arte prima o poi si trova confrontato al passaggio generazionale e, quindi, all'obbligo di trasmettere l'opera o la collezione e si prefigge principalmente di dare continuità alla propria collezione, in particolare se gli eredi non intendono occuparsene; egli non disdegnerà di ottenere anche alcuni benefici fiscali.

A. La donazione e/o la successione all'interno della famiglia

1. In Svizzera

Se le opere d'arte vengono trasmesse ad altri soggetti a titolo non oneroso, scatta automaticamente l'imposizione sulla successione o sulla donazione. Questa imposizione può essere riscossa solo dai Cantoni, essendo materia non armonizzata e di esclusiva competenza di imposizione cantonale. Se il donante è in Svizzera, soggetto di imposta è il donatario, considerando che se fosse il donante a provvedere al pagamento dell'imposta si realizzerebbe una fattispecie d'imposta sull'imposta (presa a carico del donante). In tutti i Cantoni, il coniuge e, di regola, anche i discendenti (e ascendenti) sono esenti dall'imposta di successione e di donazione. Le aliquote dell'imposta di successione variano a seconda del Cantone e del grado di parentela. Nel Canton Ticino ammontano fino al 41%.

Se si eccettua il non secondario effetto dell'aliquota applicabile, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni solleva questioni del tutto simili analizzate per l'imposta sulla sostanza. Ad es., le suppellettili e gli effetti personali sono spesso esenti dall'imposta di successione. Inoltre, la valutazione delle opere d'arte costituisce uno dei problemi principali. Si può fare riferimento in gran parte a quanto annotato nei cap. II.B e II.C.

Una questione che si pone con maggiore urgenza è quella relativa al finanziamento delle imposte che potrebbe avvenire con la realizzazione di parte delle opere d'arte di una collezione. Nei Cantoni Ginevra e Giura vi è la particolarità che le imposte di successione o di donazione possono essere regolate mediante il trasferimento di "beni culturali" (cd. "*dation en paiement*"). La procedura è regolata in decreti speciali.

In tutti gli altri casi confrontati con il pagamento di un importo molto importante da espletarsi in un lasso di tempo particolarmente breve occorrerà procedere con la:

a) cessione di alcune opere per creare la liquidità necessaria;
b) richiesta di rateizzazione nel pagamento delle imposte;
c) richiesta di finanziamenti che però ben difficilmente verranno elargiti, non garantendo la detenzione delle opere d'arte delle entrate fisse, quantificabili e prevedibili.

2. All'estero

Particolare attenzione va prestata nei casi transfrontalieri con donante o *de cuius* all'estero. Oltre ad implicare l'applicazione di legislazioni estere che non escludono a priori una possibile doppia imposizione nei due Paesi interessati, occorrerà tener conto di tutti quegli aspetti relativi a un eventuale trasferimento che sfociano nell'ambito IVA, doganale e nel rispetto delle legislazioni che hanno quale fine quello di proteggere i beni culturali.

B. La donazione ad enti esenti di pubblica utilità e/o musei

Le donazioni volontarie a persone giuridiche in Svizzera che sono esenti da imposte sulla base di scopi pubblici o caritatevoli possono essere dedotte in misura limitata. Lo stesso vale per i contributi volontari alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle loro istituzioni.

Il collezionista d'arte che procede con queste modalità si propone di:

a) dare continuità e unità alla propria collezione, in particolare se gli eredi non intendono occuparsene;
b) ottenere, tra l'altro, benefici fiscali con:
   - la riduzione dell'imposta sulla sostanza,
   - la deduzione dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e
   - la riduzione delle imposte di successione.

A livello di imposta federale diretta e imposta cantonale ticinese, i soggetti fiscali possono dedurre i contributi volontari corrispondenti fino al 20% del loro reddito netto. Non solo le donazioni in contanti, ma anche le donazioni in natura sono deducibili, come le donazioni di opere d'arte (ad es. i regali ai musei). Le persone giuridiche possono dedurre fino al 20% dell'utile netto dal reddito imponibile in modo analogo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla questione riguardante (fatto salvo altri accordi di altro tenore tra il Cantone interessato e lo Stato di destinazione) la donazione a

[21] Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Basilea Città del 29 marzo 1999, in: Berner Juristische Mitteilungen (BJM) 2002, p. 142, citata da ALEXANDER JOLLES/MADELEINE SIMONEK/PATRICK WALDBURGER, Kunst und Steuern, AXA Versicherungs AG, Kunst & Recht, Colonia 2007, p. 78.

soggetti esentati, i quali, pur se si trattasse di musei mondialmente riconosciuti, sono imponibili all'aliquota tra non parenti (in Ticino fino al 41%!).

V. L'IVA d'importazione

Il tema dell'IVA svizzera nei casi di importazione non viene affrontato nei suoi dettagli poiché molto complesso. Ci limitiamo a segnalare come regola generale che:

a) l'importazione di arte comperata all'estero soggiace all'IVA doganale ad accezione dell'acquisto direttamente dall'autore (prima vendita);
b) nei casi di trasloco in Svizzera, eredità e/o anticipo ereditario dall'estero a favore di uno svizzero vi possono essere delle esenzioni doganali con condizioni temporali restrittive;
c) nei casi di donazioni dall'estero si è in una zona grigia da discutere con le competenti autorità AFD.

VI. Note conclusive

La Svizzera, e più in particolare Ginevra, è conosciuta in tutto il mondo dell'arte soprattutto per i suoi depositi doganali. In questi porti franchi le opere d'arte dovrebbero trovarsi in transito e solo temporaneamente immagazzinate, ma spesso vi rimangono per diversi decenni.

Nel 2015 si stimava che il valore delle merci immagazzinate nel porto franco di Ginevra ammontava a più di 100 mia. di fr. Un deposito così inteso, ha almeno quattro vantaggi principali per il mondo dell'arte:

- si trova in Svizzera (e gode quindi della stabilità e sicurezza del Paese), ma non è ancora territorio doganale svizzero;
- è estremamente sicuro e, di conseguenza, i premi assicurativi che si pagano sono nettamente inferiori;
- offre spazi di contemplazione personale, espositivi e di scambio di opere tra collezionisti;
- non richiede l'importazione in Svizzera con un importante anticipo dell'imposta sull'importazione all'AFD; rende molto più facile la successiva esportazione.

Abbiamo sin qui potuto renderci conto delle situazioni più svariate e delle possibili problematiche fiscali con le quali il contribuente che detiene opere d'arte potrebbe essere confrontato. In assenza di norme specifiche, e al di fuori di quei pochi Cantoni che si sono ritagliati degli spazi specifici, nella maggior parte dei casi occorre fare riferimento a norme generali che non sono adeguate e direttamente applicabili alle peculiarità del mondo dell'arte.

In alternativa, in Svizzera, è possibile ottenere un "*ruling*" dalle autorità fiscali, soprattutto laddove si è confrontati con incertezze interpretative. In tal senso è fortemente raccomandabile procedere con un'accurata analisi fiscale delle problematiche che possono sorgere con l'acquisto, la detenzione o la cessione di opere d'arte. Le autorità fiscali sono generalmente aperte a discussioni obiettive e costruttive.

Se, invece, la problematica dovesse sorgere inaspettata oppure l'analisi non è avvenuta in maniera accurata, sarà molto difficile confrontarsi con l'autorità fiscale una volta che un'opera d'arte è stata donata o definitivamente venduta a un terzo. Non si può in tal senso escludere un aumento delle controversie tra contribuenti e autorità fiscali.

Se non si vuole correre il rischio che gli attori e l'indotto di questo mercato si trasferiscano altrove occorre trovare la quadra del cerchio aumentando la sicurezza giuridica e stabilendo regole chiare su come avviene l'imposizione della sostanza e, in particolare, l'imposizione dell'utile in capitale, distinguendo gli speculatori ed esentando gli altri collezionisti (intenditori e/o amatori) che sono venuti in possesso di opere d'arte.